



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE
TRENTO

COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 15 febbraio 2005
Delibera n. 1/2005

OGGETTO: Adozione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.

Il Comitato Istituzionale

Vista la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 17 e 18 della suddetta legge, relativi rispettivamente a valore, finalità e contenuti del piano di bacino ed alla procedura di adozione ed approvazione del medesimo;

Visto il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige”;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, con particolare riferimento alle disposizioni sui metodi per la valutazione dei livelli di pericolo e di rischio, per l’individuazione delle aree di pericolo e di rischio, per la rispettiva perimetrazione, per la definizione dei relativi vincoli;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, “Interventi urgenti in materia di protezione civile” convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto legge 12.10.2000, n. 279, "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di

zone colpite da calamità naturali" convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Ricordato che il complesso delle norme citate indicava all'Autorità di bacino dell'Adige di elaborare ed adottare un progetto di piano stralcio di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico contenente l'individuazione e la perimetrazione delle diverse categorie di aree di pericolo e di rischio, le relative norme di attuazione e prescrizioni, nonché la programmazione preliminare degli interventi per la prevenzione ed il controllo dei rischi;

Vista la deliberazione di questo Comitato istituzionale del 18 dicembre 2001, n. 1/2001, con la quale è stato adottato il "Progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico nel bacino del fiume Adige - Regione del Veneto", di seguito denominato "Progetto di piano stralcio";

Vista la deliberazione di questo Comitato istituzionale del 1 agosto 2002, n. 1/2002, con la quale è stato adottato il "Progetto di variante del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto", di seguito denominato "Progetto di variante";

Richiamato il processo per la formazione del citato piano stralcio il quale, tenuto conto dell'iter approvativo come delineato dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché del Decreto Legge 279/00, così come modificato dalla Legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365, e della sentenza 21 novembre 2002, n. 524 della Corte Costituzionale, può essere sintetizzato secondo lo schema seguente:

- elaborazione del progetto di piano a cura del Comitato tecnico;
- adozione del progetto di piano da parte del Comitato Istituzionale;
- pubblicazione della notizia di avvenuta adozione;
- acquisizione delle osservazioni;
- svolgimento della conferenza programmatica;
- espressione del parere regionale da parte del Consiglio Regionale del Veneto;
- adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale;
- approvazione e pubblicazione del piano da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Verificato che la notizia dell'adozione del Progetto di Piano stralcio in oggetto, avvenuta con la richiamata delibera del Comitato Istituzionale del 18 dicembre 2001, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2002 e nel B.U.R. Veneto n. 32 del 22 marzo 2002, e che la notizia dell'adozione del Progetto di variante del Piano stesso, avvenuta con delibera del Comitato Istituzionale del 1 agosto 2002, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2002 e nel B.U.R. Veneto n. 92 del 13 settembre 2002;

Dato atto che a seguito della adozione del "Progetto di piano stralcio" e della adozione del "Progetto di variante" del piano stralcio medesimo si è avviato, in aggiunta alla procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto legge n. 279/2000 convertito dalla legge n. 365/2000, il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di piano ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e seguenti, della legge n. 183/1989;

Viste le osservazioni sul progetto di piano stralcio e di variante del piano inoltrate alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 18 della legge 183/1989, comunicate, altresì, all'Autorità di bacino dell'Adige;

Ricordata la collaborazione che si è instaurata con la Regione del Veneto per verificare i risultati delle elaborazioni analitiche condotte dall'Autorità di bacino dell'Adige in ordine alle osservazioni pervenute;

Visto il parere della Conferenza programmatica svoltasi il 26 aprile 2004 ed il 10 maggio 2004;

Vista la deliberazione di questo Comitato istituzionale del 5 ottobre 2004, n. 4/2004, di correzione di errori materiali di redazione degli elaborati relativi al "Progetto di piano stralcio";

Visto il parere regionale sul progetto di piano stralcio e sulla sua variante riassunto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 15.12.2004;

Dato atto che il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico nel bacino del fiume Adige - Regione del Veneto, di seguito denominato "Piano stralcio", contiene in sintesi:

- l'individuazione delle aree vulnerabili per esondazioni, frane o colate detritiche;
- gli elementi a rischio rilevati in ciascuna area vulnerabile, nonché la valutazione dei relativi danni potenziali con riferimento particolare all'incolumità delle persone, alla sicurezza delle infrastrutture e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, allo svolgimento delle attività economiche, alla conservazione del patrimonio ambientale e culturale;
- la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
- la perimetrazione delle aree a rischio idraulico, da frana e da colata detritica;
- le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi;
- le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica e per le aree a rischio da frana e da colata detritica;

Visti gli elaborati del piano stralcio -- predisposti tenendo conto delle osservazioni pervenute e del parere regionale su Progetto di piano e Progetto di variante e contenenti aggiornamenti:

- di perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulici, in conseguenza delle nuove modellazioni idrauliche effettuate in merito alle osservazioni presentate;
- di riclassificazione di fenomeni franosi ed inserimento di nuove frane, in conseguenza delle verifiche effettuate in merito alle osservazioni presentate;
- di riformulazione di disposizioni a carattere normativo, in relazione sia al modificato quadro normativo di riferimento sia alla necessità di un maggiore coordinamento con le analoghe normative adottate dalle altre Autorità di bacino operanti nel Veneto;

Accertato che l'indicazione delle opere per la riduzione dei pericoli e dei rischi - contenuta nelle schede degli interventi - non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilità ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per la predisposizione dei programmi triennali di intervento per l'attuazione del piano;

Considerato che l'elenco dei Comuni del bacino idrografico dell'Adige - Regione del Veneto in cui sono individuate le aree di pericolo e rischio idrogeologico costituisce un presupposto per procedere alla futura individuazione esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio;

Preso atto che ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge 183/1989 devono essere individuate le disposizioni del piano approvato immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati;

Preso atto inoltre che, in attesa dell'approvazione del piano stralcio, vanno adottate misure temporanee di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano stesso e comunque per un periodo non superiore a tre anni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Osservato che i vincoli temporanei di salvaguardia e quelli definitivi posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;

DELIBERA

Articolo 1

E' adottato il "Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il piano stralcio è composto dagli elaborati seguenti:

- Relazione illustrativa di sintesi;
- Relazione tecnica;
- Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica e di rischio idraulico:
 - Tavole A 4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26; A.4.27; A.4.28; A.4.32; A.4.33; A.4.34; A.4.35; A.4.36; A.4.37; A.4.38 – Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica – scala 1:10.000;
 - A.5.22; A.5.24; A.5.25; A.5.26; A.5.27; A.5.28; A.5.32; A.5.33; A.5.34; A.5.35; A.5.36; A.5.37; A.5.38 – Perimetrazione delle aree a diverso grado di rischio idraulico – scala 1:10.000;
 - Aree a rischio idraulico – Schede informative;
 - Aree a rischio idraulico – Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati.
- Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree a rischio da colata detritica:
 - Tavola AB.1/VE: Eventi storici di colata detritica nel bacino dell'Adige – Regione Veneto (scala 1:100.000);
 - Tavola AB.2/VE: Opere di regimazione idraulica nei bacini montani realizzate nella Regione Veneto (scala 1:100.000);

- Tavola AB.3/VE: Individuazione delle aste torrentizie soggette a fenomeni di colata detritica con ubicazione delle opere di sistemazione nella Regione Veneto (scala 1:100.000);
- Tavola AB.1: Eventi storici di colata detritica nel bacino dell'Adige (scala 1:250.000);
- Tavola AB.2: Opere di regimazione idraulica nei bacini montani realizzate nella provincia autonoma di Bolzano, di Trento e nella Regione Veneto (scala 1:250.000);
- Tavola AB.3: Individuazione delle aste torrentizie soggette a fenomeni di colata detritica con ubicazione delle opere di sistemazione idraulica (scala 1:250.000);
- Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree a rischio da frana:
 - Tavola B.1: Carta geologica (scala 1:500.000);
 - Tavola B.5/VE: Individuazione delle aree a rischio elevato (R3) da frana nel bacino dell'Adige – Regione Veneto (scala 1:100.000);
 - Tavola B.7/VE: Individuazione delle aree a rischio medio (R2) da frana nel bacino dell'Adige – Regione Veneto (scala 1:100.000);
 - Tavola B.8/VE: Individuazione delle aree a rischio moderato (R1) da frana nel bacino dell'Adige – Regione Veneto (scala 1:100.000);
 - Tavola B.9/VE: Individuazione delle aree a rischio molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1) da frana nel bacino dell'Adige – Regione Veneto (scala 1:100.000);
 - Tavola B.9: Individuazione delle aree a rischio molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1) da frana nel bacino (scala 1:250.000);
 - Perimetrazione a scala 1:10.000 delle aree a rischio elevato da frana (R3) e relative schede informative;
 - Perimetrazione a scala 1:10.000 delle aree a rischio medio da frana (R2) e relative schede informative;
 - Aree a rischio da frana – Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati.
- Norme di attuazione e prescrizioni di piano.

Il Piano stralcio non ha individuato situazioni a pericolosità o a rischio da valanga nel territorio del Bacino dell'Adige – Regione Veneto.

Gli elaborati del Piano stralcio sono stati aggiornati e/o integrati, rispetto a Progetto di piano stralcio e progetto di variante, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni pervenute, del parere espresso dalla conferenza programmatica e del parere della Regione del Veneto.

Per la prevenzione della pericolosità idraulica il Piano stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia "Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica – scala 1:10.000" di cui alle tavole Tavole A.4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26; A.4.27; A.4.28; A.4.32; A.4.33; A.4.34; A.4.35; A.4.36; A.4.37; A.4.38.

Per la prevenzione del rischio da frana il Piano stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.

La perimetrazione delle aree a rischio idraulico, ricomprese nelle aree di pericolosità idraulica, è disposta ai soli fini di individuare ambiti di priorità degli interventi di eliminazione e mitigazione dei rischi e di segnalare zone di interesse per la pianificazione di protezione civile.

I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonché le norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige – Regione Veneto.

Il piano stralcio riguarda aree di rischio idraulico (R) e di pericolosità idraulica (P) localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

COMUNE	PROVINCIA	R4	R3	R2	R1	P4	P3	P2	P1
Affi	Verona	○	○	○	○		○	○	○
Badia Calavena	Verona				○	○	○		○
Brentino Belluno	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Bussolengo	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Caprino Veronese	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Costermano	Verona		○	○	○		○	○	○
Dolcè	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Gambellara	Vicenza	○		○	○		○	○	○
Montebello Vicentino	Vicenza				○			○	○
Monteforte d'Alpone	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Pastrengo	Verona	○	○	○	○		○	○	○
Pescantina	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Rivoli Veronese	Verona	○		○	○	○	○	○	○
S. Bonifacio	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
S. Martino Buon Albergo	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
S. Pietro in Cariano	Verona				○			○	○
Soave	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Tregnago	Verona				○	○	○		○
Verona	Verona	○	○	○	○	○	○	○	○
Zevio	Verona				○			○	○

Il piano stralcio riguarda inoltre aree a rischio da frana e da colata detritica localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

COMUNE	PROVINCIA	R3	R2	R1
Altissimo	Vicenza			○
Arzignano	Vicenza			○
Badia Calavena	Verona	○	○	○
Brentino Belluno	Verona	○	○	
Caprino Veronese	Verona	○	○	○
Cerro veronese	Verona		○	
Chiampo	Vicenza	○	○	○
Colognola ai Colli	Verona			○
Crespadoro	Vicenza		○	○
Dolcè	Verona	○	○	○
Fumane	Verona	○	○	○
Grezzana	Verona		○	○
Lavagno	Verona			○
Marano di Valpolicella	Verona	○		
Montecchia di Crosara	Verona		○	○

COMUNE	PROVINCIA	R3	R2	R1
Montorso Vicentino	Vicenza	○		○
Negrar	Verona	○	○	○
Nogarole Vicentino	Vicenza			○
Ronca	Verona		○	○
Roverè Veronese	Verona			○
S. Ambrogio di Valpolicella	Verona	○	○	
S. Giovanni Ilarione	Verona	○	○	○
S. Mauro di Saline	Verona		○	○
S. Pietro Mussolino	Vicenza			○
S. Zeno di Montagna	Verona			○
Selva di Progno	Verona			○
Tregnago	Verona			○
Velo Veronese	Verona			○
Vestenanova	Verona	○	○	○

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del piano stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, alle aree perimetrare dal presente piano si applicano - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 - le disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 23 delle "Norme di attuazione e prescrizioni di piano" del piano stralcio per le aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e per le aree a rischio elevato da dissesti di versante.

Articolo 3

Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del piano stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, si applicano inoltre - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 - le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3, 4 e 5, delle "Norme di attuazione e prescrizioni di piano".

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge n. 183/1989, in seguito all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del piano stralcio, si applicano immediatamente ed integralmente tutte le "Norme di attuazione e prescrizioni di piano" dello stesso.

Articolo 5

Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree di rischio o di pericolo conseguenti ad approfondimenti svolti, alla realizzazione di interventi di mitigazione, alla correzione di errori materiali (art. 5, commi 16, 17 e 18 delle Norme di attuazione), sono adottate, previo parere favorevole del Comitato tecnico, con atto del Segretario Generale senza che sia necessario disporre varianti formali di piano. In attesa della ratifica del

Comitato istituzionale l'atto del Segretario Generale ha effetto di variante del piano stralcio.

Articolo 6

Il Comitato istituzionale, su proposta del Segretario Generale provvederà ad adottare, con propria deliberazione, il Programma triennale degli interventi ai sensi dell'art. 21 della legge 183/1989.

Articolo 7

La presente deliberazione con allegato sarà notificata, nelle forme più opportune, agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia e sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 8

A seguito dell'adozione della presente deliberazione si darà corso alle procedure previste all'art. 4 comma 1 lettera c) della legge 183/1989 e richiamate all'art. 18, comma 11, della medesima legge.

Roma,

IL PRESIDENTE
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
On. Altero Matteoli

IL SEGRETARIO
Dott. Nicola Dell'Acqua